



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 "ALTO FRIULI"

GESTIONE DELLE STRUTTURE PER LA DISABILITA'

(LR 41/96, art. 6, comma 1, lett. e),f),g),h))

***RINNOVO DELEGA ALL'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
.N° 3 "ALTO FRIULI"
ANNI 2010 - 2014***

**Approvato in Assemblea Congiunta dei Sindaci
degli ambiti distrettuali 3.1 e 3.2
14 dicembre 2009**



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 “ALTO FRIULI”

ATTO DI DELEGA **ANNI 2010 – 2014**

PRESO ATTO del quadro normativo di riferimento:

- L.R. 41/96 che all' art. 6, comma 2, vincola la contribuzione da parte della Regione al finanziamento degli interventi e dei servizi destinati a persone disabili, a condizione che gli stessi vengano realizzati nell'ambito dell'Azienda per i Servizi Sanitari di competenza territoriale, purché vi aderisca la maggioranza dei Comuni dell'ambito stesso rappresentativi della maggioranza della popolazione residente, definendo, per la fattispecie di cui all'art. 6, comma 1, lett. e),f),g),h), tra gli altri, lo strumento della delega sulla base di espressa opzione dei Comuni interessati, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12/94;
- L.R. 06/2006, art.20, con il quale è stata istituita, in ciascun Distretto, l'Assemblea dei Sindaci con la definizione dei relativi compiti e che, nelle materie ad alta integrazione di area vasta elencate nell'art. 41 della L.R. 49/96 , tra le quali alla lett.b) figura anche “ l'assistenza, riabilitazione ed integrazione sociale delle persone disabili”;
- L. 328/00 la quale conferma nella gestione associata dei Comuni la titolarità degli interventi sociali e socio-sanitari, tra cui anche le attività connesse alla gestione delle strutture per la disabilità;
- La delibera del Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” n. 73 del 14/02/2008 con cui venivano acquisiti formalmente gli atti di delega relativi al triennio 2007/2009, approvati dai competenti Consigli Comunali e che l'Assemblea Congiunta dei Sindaci del Distretto 3.1 e 3.2 in data 14/12/2009 ha confermato tale indirizzo per il quinquennio 2010/2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1136 del 18/04/1997 “Preso d'atto dei risultati dell'opzione espressa dai Comuni della Regione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, c. 2, lett. b) della L.R. 41/96 nella quale si attesta che la maggioranza dei Comuni dell'Ambito dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” rappresentativa altresì della maggioranza della popolazione residente, si è espressa a favore della delega all'Azienda predetta;

ATTESO CHE, secondo la vigente normativa in materia, all'Ente Gestore spettano:

- la gestione degli interventi e delle attività programmate dalle Assemblee dei Sindaci di Distretto nelle aree ad alta integrazione socio-sanitaria, così come individuate dall'art. 41 della L.R. 49/96, tra le quali compare alla lettera b) anche “ l'assistenza, riabilitazione ed integrazione sociale delle persone disabili” e come meglio specificati all'art. 6 c. 1 della L.R. 41/96;
- la gestione e/o l'inserimento in Centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone disabili di età compresa tra i 14 e i 35 anni (L.R. 41/96, art. 6, lett. e);
- la gestione e/o l'inserimento in Centri socio-riabilitativi ed educativi diurni rivolti ad ultratrentacinquenni con disabilità stabilizzata attivabili anche all'interno delle Strutture di cui sopra (L.R. 41/96, art. 6, lett. f);
- la gestione e/o l'inserimento in Soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione (L.R. 41/96, art. 6, lett. g);
- la gestione e/o l'inserimento in Centri residenziali per gravi e gravissimi (L.R. 41/96, art.6, lett. h);
- gli adempimenti di supporto per la formazione del piano annuale di utilizzo delle risorse umane e finanziarie, da adottarsi dalle Assemblee dei Sindaci del Distretto n.3.1 e del Distretto 3.2 nell'ambito dell'attività di programmazione;

- l'elaborazione di linee guida sulle materie delegate da sottoporsi alle Assemblee dei Sindaci degli Ambiti Distrettuali n.3.1 e 3.2.

PRESO ATTO che

- Il comprensorio territoriale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.º3 "Alto Friuli" comprende i seguenti Comuni:

**AMARO
AMPEZZO
ARTA TERME
ARTEGNA
BORDANO
CAVAZZO CARNICO
CERCIVENTO
CHIUSAFORTE
COMegliANS
DOGNA
ENEMONZO
FORNI AVOLTRI
FORNI DI SOPRA
FORNI DI SOTTO
GEMONA DEL FRIULI
LAUCO
LIGOSULLO
MALBORGHETTO-VALBRUNA
MOGGIO UDINESE
MONTENARS
OSOPPO
OVARO
PALUZZA
PAULARO
PONTEBBA
PRATO CARNICO
PREONE
RAVASCLETTO
RAVEO
RESIA
RESIUTTA
RIGOLATO
SAURIS
SOCCHIEVE
SUTRIO
TARVISIO
TOLMEZZO
TRASAGHIS
TREPPO CARNICO
VENZONE
VERZEGNIS
VILLA SANTINA
ZUGLIO**

- Il presente atto di delega sostituisce la precedente convenzione approvata con delibera n° 452 del 13/12/2006 avente scadenza 31/12/2009, disciplinante la delega per la gestione degli interventi e dei servizi di cui alla L.R. 41/96, art. 6, comma 1, lett. e),f),g),h);

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'Azienda per i Servizi Sanitari n.° 3 "Alto Friuli", in seguito definita ENTE GESTORE ,
rappresentata dal Direttore Generale ing. Luciano Zanelli

ED I COMUNI

Comune di **AMARO**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.°, dd.....

Comune di **AMPEZZO** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.°, dd.....

Comune di **ARTA TERME** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.°, dd.....

Comune di **ARTEGNA** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.°, dd.....

Comune di **BORDANO** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.°, dd.....

Comune di **CAVAZZO CARNICO** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò
autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°, dd.....

Comune di **CERCIVENTO** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.°, dd.....

Comune di **CHIUSAFORTE** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.°, dd.....

Comune di **COMEGLIANS** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.°, dd.....

Comune di **DOGNA** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.°, dd.....

Comune di **ENEMONZO** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.°, dd.....

Comune di **FORNI AVOLTRI** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.°, dd.....

Comune di **FORNI DI SOPRA** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.°, dd.....

Comune di **FORNI DI SOTTO** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.°, dd.....

Comune di **GEMONA DEL FRIULI** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di **LAUCO** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di **LIGOSULLO** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di **MALBORGHETTO-VALBRUNA** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di **MOGGIO UDINESE** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di **MONTENARS** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di **OSOPPO** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di **OVARO** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di **PALUZZA** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di **PAULARO** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di **PONTEBBA** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di **PRATO CARNICO** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di **PREONE** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di **RAVASCLETTO** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di **RAVEO** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di **RESIA** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di **RESIUTTA** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di **RIGOLATO** rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di SAURIS rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di SOCCHIEVE rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di SUTRIO rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di TARVISIO rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di TOLMEZZO rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di TRASAGHIS rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di TREPPO CARNICO rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di VENZONE rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di VERZEGNIS rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di VILLA SANTINA rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

Comune di ZUGLIO rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°....., dd.....

VIENE STIPULATO IL SEGUENTE

ATTO DI DELEGA

ART. 1 - Finalità e obiettivi

Il presente atto persegue l'obiettivo di assicurare la gestione, il coordinamento e lo sviluppo di servizi di cui al successivo art. 2, in termini di efficacia, efficienza ed equità. Il presente atto intende inoltre essere strumento per garantire l'integrazione tra interventi sanitari e socio – assistenziali secondo i principi della L. 05/02/92 n. 104, della L. 08/11/00 n. 328 e della L.R. 25/09/96 n. 41 e della L.R. 31/03/2006 n.6.

ART. 2 –Oggetto

I Comuni associati del comprensorio territoriale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n° 3 "Alto Friuli" conferiscono alla stessa (di seguito denominata Azienda) delega per la gestione dei seguenti servizi di cui alla L.R. 41/96 , art. 6, comma 1, lett. e) , f) , g) , h):

- Centri socio-riabilitativi ed educativi diurni e residenziali per persone disabili di età compresa tra i 14 e i 35 anni (L.R. 41/96, art. 6 lett. e);

- Centri socio –riabilitativi ed educativi diurni e residenziali rivolti ad ultratrentacinquenni con disabilità stabilizzata attivabili anche all’interno delle Strutture di cui sopra (L.R. 41/96, art. 6 lett. f);
- Soluzioni abitative protette alternative all’istituzionalizzazione (L.R. 41/96, art. 6 lett. g);
- Centri residenziali per gravi e gravissimi (L.R. 41/96, art. 6 lett. h).

La dislocazione territoriale dei servizi e degli interventi assicura la permanenza delle persone con disabilità nell’ambiente familiare e sociale di appartenenza.

In attesa della definizione del piano di mobilità delle persone con disabilità previsto dall’art. 26 comma 3 della L. 104/92 e ferme restando le competenze esercitate dai Comuni singolarmente o dal Servizio Sociale dei Comuni di Ambito distrettuale in tema di attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto, viene altresì, conferito in delega l’esercizio e la gestione del servizio di trasporto attinente ai Centri Socio – Riabilitativi ed educativi diurni secondo modalità consentite dalla dotazione organica e strumentale conferita e/o dalle risorse finanziarie assegnate.

ART. 3 – Assemblee dei Sindaci

1 – Alle determinazioni assunte dalle Assemblee dei Sindaci di Distretto, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 20 della L.R. 06/2006, si conforma tempestivamente l’Ente Gestore, con l’adozione di propri provvedimenti.

2 – In particolare, in sede delle predette Assemblee, è negoziato e definito il fabbisogno di risorse umane e finanziarie necessarie al perseguimento degli obiettivi ed alla realizzazione dei programmi, degli interventi e delle attività oggetto della presente convenzione (art. 18, comma 1, della L.R. 06 del 31.03.2006).

3 – Alle Assemblee così come sopra definite spettano le verifiche sull’andamento della gestione e sul grado di raggiungimento dei risultati.

ART. 4 – Obblighi dell’Ente Gestore

1 – L’Ente Gestore:

- a) assume la gestione dei servizi di cui all’art. 1 del presente atto e provvede ai relativi adempimenti;
- b) fornisce alle Assemblee dei Sindaci di Ambito distrettuale 3.1 e 3.2 , con cadenza almeno semestrale, gli elementi di conoscenza relativi all’andamento della gestione dei servizi affidati con la presente convenzione e alle modalità di impiego delle risorse finanziarie, al fine di consentire alle Assemblee le verifiche di cui al precedente art. 3, punto 3;
- c) cura gli adempimenti procedurali relativi alle assunzioni di personale dipendente da inquadrare nella Pianta Organica Aggiuntiva dell’Handicap, nei limiti del fabbisogno programmato;
- d) cura le procedure relative all’affidamento di servizi a soggetti terzi;
- e) utilizza i beni mobili, immobili e le attrezzature concesse dai Comuni deleganti in comodato esclusivamente per gli usi connessi alla delega, con l’obbligo di restituire gli stessi a cessazione della delega;
- f) custodisce e conserva i beni sopra menzionati provvedendo all’ordinaria manutenzione degli stessi con i fondi del bilancio dedicato e alla manutenzione straordinaria, previo parere conforme rilasciato dalle Assemblee dei Sindaci di ambito distrettuale;
- g) provvede direttamente all’acquisto dei beni immobili, anche registrati, e delle attrezzature che si dovessero rendere necessari per la gestione dei servizi impegnandosi ad utilizzarli esclusivamente per gli usi connessi alla delega.

2 – Per consentire l’assolvimento dei compiti di cui al comma 1, l’Azienda gestisce la dotazione organica di personale, articolata per profili professionali, necessaria alle gestione attività di cui alla presente convenzione, coerentemente al fabbisogno concordato e determinato ai sensi dell’art. 3, comma 2. Al suddetto personale si applicano le norme contrattuali in vigore presso gli Enti Locali, nonché le disposizioni attuative delle stesse redatte dall’Azienda.

In caso di revoca della delega, il personale già inquadrato nella pianta organica aggiuntiva viene ritrasferito agli Enti deleganti.

3 – In conformità agli obiettivi ed ai programmi predeterminati dalle Assemblee dei Sindaci di Ambito distrettuale spetta all’Azienda la gestione, secondo le norme contrattuali vigenti, dei trattamenti accessori e dei fondi incentivanti.

4 – Al fine di garantire il tempestivo espletamento degli adempimenti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo e 1 e 2 del successivo articolo 6, con particolare riguardo a quelli previsti alla lettere b), c) e d), l’Ente gestore si avvale anche della propria struttura organizzativa, al fine di perseguire opportune economie di gestione.

ART. 5 – Obblighi dei Comuni associati

In osservanza del fabbisogno di risorse finanziarie ed umane concordato e determinato in sede di Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale i Comuni associati si impegnano a:

- mettere a disposizione dell’Ente Gestore, in regime di comodato, i beni immobili, mobili e le attrezzature per la quota di propria spettanza;
- trasferire all’Ente Gestore i fondi iscritti nel bilancio, necessari a finanziare la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione. Detto trasferimento avviene secondo i criteri e le modalità stabiliti dal successivo art. 6.

ART. 6 – Rapporti finanziari

1 - L’Azienda, utilizzando sistemi di contabilità analitica e di controllo di gestione, assicura:

- la pianificazione delle risorse secondo criteri di efficienza ed economicità
- l’elaborazione dinamica di criteri di ripartizione dei costi
- la contabilizzazione separata dei servizi ed interventi in delega
- le aggregazioni e disaggregazioni per funzioni delegate e per ente delegante
- il controllo economico-finanziario, la valutazione efficienza-efficacia, la qualità dei servizi.
- la separata individuazione di risorse destinate a investimenti.

Tale sistema deve supportare la determinazione delle poste in bilancio per i servizi in delega da parte di ciascun Ente delegante, anche su base pluriennale, nonché l’acquisizione di altre risorse e finanziamenti statali, regionali, provinciali e di altri soggetti.

L’Azienda è titolare dei finanziamenti regionali relativi al fondo sociale di spettanza dell’Ente gestore, nonché di quelli statali ai sensi della L. 162/98 e provinciali finalizzati.

La gestione delegata dei servizi deve risultare in pareggio.

2 – Il budget dei servizi e degli interventi delegati non coperto da altre sovvenzioni viene ripartito tra i Comuni deleganti secondo le seguenti modalità:

- per il 40% in rapporto alla popolazione residente in ogni singolo Comune al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui ha luogo la predisposizione del bilancio di previsione,
- per il 60% in relazione al numero degli utenti dei servizi in carico al 31 ottobre dell’anno in cui ha luogo la predisposizione del bilancio di previsione.

Il suddetto criterio di riparto potrà essere successivamente modificato dall’Assemblea Congiunta dei Sindaci degli Ambiti distrettuali 3.1 e 3.2 a seguito di approvazione da parte della maggioranza qualificata dell’Assemblea stessa.

Si richiama, inoltre, l’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni, secondo il quale...“l’Unità Sanitaria Locale può assumere la gestione di attività o servizi socio – assistenziali su delega dei singoli Enti Locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L’Unità Sanitaria Locale procede alle erogazioni solo dopo l’effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie”...

Il Comune delegante eroga, in via anticipata, le somme a proprio carico in rate trimestrali.

L’Azienda s’impegna a comunicare ai Comuni l’importo delle quote spettanti a ciascuno di essi, di norma 60 giorni prima del termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione.

Il rendiconto non potrà comportare per i Comuni oneri superiori a quelli indicati nel riparto preventivo.

Eventuali necessità straordinarie non previste in sede di predisposizione del Bilancio dovranno essere oggetto di approvazione da parte delle Assemblee dei Sindaci di Distretto e di finanziamento da parte dei Comuni nei modi previsti.

L'eventuale ritardo nell'erogazione delle quote comporta l'applicazione di interessi di mora pari all'interesse praticato dal Tesoriere dell'Azienda.

ART. 7 – Compartecipazione utenza per accesso a servizi residenziali .

Per l'accesso ai servizi residenziali di cui alla L.R. 41/96, art. 6, lett. g), h), in analogia a quanto avviene per le Case di riposo, agli utenti viene richiesto il pagamento di una retta con le seguenti modalità:

1. l'utenza compartecipa al costo complessivo del servizio sotto forma di retta mensile ;
2. i soggetti ricoverati sono tenuti a versare, sino a concorrenza delle rette, tutti i cespiti di entrata di cui siano titolari per pensioni, indennità di accompagnamento, fitti attivi, rendite, vitalizi, ecc.; viene loro comunque garantito un margine di autosufficienza economica pari alla quota determinata ogni anno dall'Amministrazione Regionale per gli utenti delle Case di riposo e non recuperabile sugli eventuali importi dovuti dai familiari tenuti agli alimenti;
3. le persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti C.C., così come modificati con L. 51/75, nel caso di insufficiente contribuzione del soggetto ricoverato, su richiesta dello stesso, concorrono all'integrazione della retta di ricovero;
4. in caso di difficoltà dell'utente a far fronte parzialmente o totalmente all'impegno, lo stesso presenterà istanza di agevolazione al Comune di residenza che provvederà all'istruttoria del caso;
5. è dato mandato alle Assemblee dei Sindaci di Distretto di definire, attraverso apposito regolamento predisposto dall'Ente Gestore, l'ammontare annuale della retta nonché la quota di compartecipazione relativa ai "ricoveri di sollievo";
6. l'Azienda Sanitaria provvede all'incasso delle rette ed al conseguente abbattimento dei costi in sede di consuntivo per i Comuni di residenza degli utenti interessati.

ART. 8 – Norma transitoria

Le disposizioni di cui all'art. 7 vengono applicate fino all'emanazione da parte della Regione di specifiche indicazioni in materia. Nell'ipotesi in cui le suddette indicazioni introducano regole che comportino la necessità di modificare quanto disposto dall'art. 7, i Comuni danno mandato alle Assemblee dei Sindaci di dare corso alle procedure per l'adeguamento alle stesse sulla base di una regolamentazione uniforme per ambedue i Distretti , predisposta dall'Azienda Sanitaria, delegando le rispettive Giunte Comunali per la successiva approvazione.

ART. 9 – Compartecipazione utenza per accesso a servizi di mensa e trasporto CSRE.

Agli utenti dei servizi diurni denominati CSRE, di cui alla LR 41/96 art. 6, lett. e) f), non viene richiesta alcuna compartecipazione al costo del servizio sino all'emanazione da parte della Regione di specifiche indicazioni in materia.

Nell'ipotesi in cui le suddette indicazioni introducano regole che comportino la necessità di modificare quanto disposto al presente articolo, i Comuni danno mandato alle Assemblee dei Sindaci di dare corso alle procedure per l'adeguamento alle stesse, sulla base di una regolamentazione uniforme per ambedue i Distretti, predisposta dall'Azienda Sanitaria, delegando le rispettive Giunte Comunali per la successiva approvazione.

Il suddetto regolamento unico prevederà l'incasso della contribuzione da parte dell'Azienda Sanitaria con abbattimento dei costi a fine esercizio in sede di consuntivo per i Comuni di residenza degli utenti interessati.

La determinazione delle tariffe verrà stabilita annualmente da parte delle Assemblee dei Sindaci.

ART. 10 – Utenti degli interventi dei servizi delegati

Ai fini dell'accesso ai servizi di cui al presente atto e sino all'approvazione di un regolamento unico comprensoriale in materia, ha valore la seguente procedura:

- per ogni persona ammessa a fruire dei servizi e degli interventi delegati, l'Azienda dispone formalmente la presa in carico dell'utente;
- ogni atto di presa in carico viene attivato solo dopo l'autorizzazione del Comune di residenza della persona interessata con modalità che tutelino la riservatezza delle informazioni.
- L'Azienda provvede alla tenuta, anche su supporto informatico, dell'elenco delle persone in carico con l'indicazione degli interventi resi e ne cura il costante aggiornamento;
- per l'ammissione degli utenti ai servizi e agli interventi l'Azienda si avvale dell'attività dei professionisti operanti nei Distretti in integrazione col Servizio Sociale dei Comuni, al fine di garantire la continuità degli interventi di struttura conferiti in delega con quelli territoriali di cui alla L.R. 41/96, art. 6, comma 1, lett. a), b), c), d), di competenza del Servizio Sociale dei Comuni.

ART. 11 – Attivazione della rete integrata delle strutture per la disabilità.

L'Azienda, in coerenza con le previsioni della L. 328/00 e la L.R. 06/2006, art. 46, e nei limiti delle risorse disponibili, promuove e sviluppa l'attivazione della rete integrata delle strutture per la disabilità pubbliche e private presenti sul territorio anche attraverso la piena utilizzazione dell'Unità di Valutazione Distrettuale (UVD) quale luogo di valutazione, progettazione e presa in carico integrata ed attivazione della rete delle risorse pubbliche e private convenzionate.

ART. 12 – Azioni di consultazione e verifica

Gli atti fondamentali di natura programmatica e gestionale relativi ai servizi in delega sono adottati previo accordo con almeno la maggioranza dei rappresentanti dei Comuni delle due Assemblee. In particolare gli stessi concorrono a determinare:

- le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività,
- gli standard organizzativi e strutturali dei servizi relativi alle funzioni in delega,
- l'istituzione di nuovi servizi e la relativa consistenza delle risorse logistiche e strumentali,
- la consistenza numerica e qualitativa della dotazione organica o delle convenzioni con idonei soggetti,
- il budget annuale e pluriennale,
- la verifica delle attività e dei risultati raggiunti secondo indicatori predeterminati.

L'Azienda, oltre a garantire l'accesso a tutti gli atti necessari per ogni tipo di verifica che il Comune intende eseguire singolarmente o in associazione con altri Comuni, si impegna a trasmettere ad ogni Ente appositi report sull'andamento della gestione, al fine di garantire il più stretto coinvolgimento dei Comuni deleganti.

ART. 13 – Partecipazione degli utenti e delle loro associazioni

L'Azienda favorisce e valorizza ogni forma possibile di partecipazione degli utenti e delle loro associazioni al funzionamento dei presidi e servizi.

Le associazioni rappresentative delle persone disabili e dei loro familiari potranno collaborare direttamente alla realizzazione degli obiettivi, esercitando le funzioni propositive e consultive nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa vigente.

A tal fine l'Azienda promuove periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, specifici incontri con le suddette associazioni.

ART. 14 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione e interpretazione del presente atto è demandata ad un collegio arbitrale presieduto dal Presidente della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci o suo delegato e composto da un membro designato da parte di ciascuna Assemblea dei Sindaci di Distretto ed uno dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

ART. 15 – Durata

La delega viene conferita per un periodo di cinque anni a partire dal 01 gennaio 2010 e fino al 31/12/2014. In caso di cessazione della delega si provvede per via arbitrale, tramite il Collegio di cui al precedente articolo, alla divisione pro quota delle consistenze patrimoniali e del Personale della Pianta Organica Aggiuntiva.

Per il Comune di
Il Sindaco pro-tempore

Per l'Azienda per i Servizi Sanitari n° 3 “Alto Friuli”
Il Direttore Generale